

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

73.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		FAENZI . . . . .	863, 866, 868, 870, 871, 872 876, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888
Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3820);		FONTANA ELIO . . . . .	884, 888
SANESE ed altri: Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera (902);		FERRARI MARTE . . . . .	876, 885, 886, 888
FAENZI ed altri: Legge-quadro per il turismo (2323);		SANESE, <i>Relatore</i> . . . . .	862, 866, 867, 868 869, 870, 871, 872, 873, 876, 877 878, 882, 883, 884, 885, 886, 887
FAENZI ed altri: Norme in materia di investimenti a favore del riequilibrio territoriale dell'organizzazione turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo (2767) . . . . .	862	SERVELLO . . . . .	864, 865, 867, 872, 882
PRESIDENTE . . . . .	862, 867, 869, 870, 871 872, 873, 877, 878, 881, 887, 888	SIGNORELLO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	868, 870, 871, 872, 873 876, 877, 881, 882, 886, 887, 888
BALESTRACCI . . . . .	865, 866, 884, 886, 887	ZANFAGNA . . . . .	876, 884, 888
CORLEONE . . . . .	862, 866, 867 868, 869, 870, 871, 872, 876, 877 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888		
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	888

La seduta comincia alle 17,50.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (Approvato dal Senato) (3820) e delle proposte di legge Sanese ed altri: Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera (902); Faenzi ed altri: Legge-quadro per il turismo (2383); Faenzi ed altri: Norme in materia di investimenti a favore del riequilibrio territoriale dell'organizzazione turistica italiana e finanziamenti dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo (2767).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1982; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sanese, Bianco Gerardo, Bassetti, Abete, Allocca, Andreoni, Armella, Armellini, Balestracci, Belussi Ernesta, Cappelli, Castellucci, Ceni, Falconio, Ferrari Silvestro, Fontana Elio, Garocchio, Laforgia, Marzotto Caotorta, Mastella, Napoli, Portatadino, Rubbi Emilio, Rubino, Sangalli, Silvestri, Vietti Anna Maria e Zolla: « Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera »; Faenzi, Cappelloni, Gualandi, De Prato, Alici, Dulbecco, Amarante, Giadresco, Moschini, Pallanti, Caruso, Ciai Trivelli, Conti, Molineri, Raffaelli Edmondo, Pecchia Tornati, Scaramucci Guaitini, Sanguineti e Quercioli: « Legge-quadro per il turismo »; Faenzi, Cappelloni, Gualandi, Da Prato, Alici, Dulbecco, Amarante, Serri, Giadresco, Moschini, Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Gravina, Molineri, Raffaelli Edmondo, Pecchia Tornati, Scaramucci Guaitini e Sanguineti: « Norme in materia di investimenti a favore del riequilibrio territoriale della organizzazione

turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo ».

L'onorevole Nicosa Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Come ho avuto modo di riflettere in sede referente, questo provvedimento di legge ha avuto un *iter* piuttosto lungo, in quanto la prima proposta fu presentata nella VII legislatura. Il testo di cui ci occupiamo oggi risulta dalla unificazione di diverse proposte di legge, alcune di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa del Governo ed è già in seconda lettura in questo ramo del Parlamento avendo avuto un lungo *iter* presso il Senato..

Nella precedente occasione ho avuto modo di riferire che l'impianto di questo testo al nostro esame è quello approvato dal Senato anche se sono stato meglio definiti alcuni passaggi che forse presentavano alcune difficoltà di comprensione.

Ritengo che questo provvedimento sia un atto assolutamente dovuto da parte del Parlamento, e faccio presente che le due Commissioni bilancio e affari costituzionali hanno espresso il proprio parere: la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza osservazioni, la Commissione bilancio ci ha invitati a ridurre i due articoli che fanno riferimento. Sulla base di questa indicazione ho quindi proceduto a modificare sia l'articolo 13, sia l'articolo 16 recependo cioè il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Invito la Commissione a voler rapidamente approvare il provvedimento in esame così che anche il Senato possa dare un voto definitivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CORLEONE. Ancora una volta, sotto la spinta dell'urgenza — giustificata questa volta dalla prematura fine della legislatura — ci troviamo costretti a legiferare in questo modo e a far passare leggi e leggende di tutti i tipi. Ancora

una volta, ci troviamo protagonisti di un esausto rito, di una situazione in cui i parlamentari sembrano ridotti al ruolo dei personaggi di una commedia di Chaplin. Ebbene, devo dire subito che io non accetto questo ruolo del deputato, un ruolo, cioè, che lo vede, come è avvenuto questa mattina in Commissione bilancio, protagonista di situazioni caratterizzate da sotterfugi indescrivibili e indecorosi.

Quando già questa proposta era in sede referente, ebbi modo di dire che avevo seri dubbi sulle sedi legislative per le cosiddette leggi, ma aggiungo adesso che non pochi ne avevo e ne ho anche per le leggi importanti qual è quella al nostro esame, cioè la legge-quadro per il turismo. Ma per essa diedi l'assenso alla sede legislativa poiché mi resi conto che questo poteva significare un *iter* più accelerato. Questo, però, non può certo voler dire che è possibile approvare un testo in mezz'ora, così com'è, senza che su quel testo del Comitato ristretto si sia potuto compiere un lavoro che qualifichi anche la nostra presenza alla Camera. Dunque, per quanto mi riguarda, ho presentato un certo numero di emendamenti sui quali chiederò la votazione a scrutinio segreto. E credo che ragioni di metodo e di sostanza rendano vincolante per me un atteggiamento del genere.

Qui, in Commissione, abbiamo avuto, in due o tre sedute, una infornata continua di provvedimenti che abbiamo dovuto approvare per forza sotto la minaccia di assumerci la responsabilità di togliere il pane alla gente, di impedire il progresso della democrazia e della civiltà. Ma siamo arrivati ad un punto in cui questo modo di procedere è veramente inammissibile, soprattutto per leggi importanti come questa. E poi, quanti provvedimenti importanti restano nel cassetto? Basterebbe ricordare quello relativo alla riforma della scuola media superiore, quello del codice di procedura penale, quello della violenza sessuale, eccetera. Ma la responsabilità di questi ritardi sarà di chi chiude in maniera extraparlamentare la legislatura e non certo di chi sta facendo il proprio lavoro.

Ivo FAENZI. Posso convenire con alcune preoccupazioni di carattere politico generale formulate dall'onorevole Corleone, ma voglio subito aggiungere che il gruppo comunista darà un voto favorevole al provvedimento in esame perché siamo convinti che in questo settore, che è di eccezionale importanza per la via culturale e per l'economia del paese, ci sia veramente necessità di rinnovare e di dare nuove basi di sicurezza e di certezza sia agli operatori pubblici che agli operatori privati. Non possiamo dimenticare che le regioni non sono in condizioni di legiferare in materia turistica perché manca la legge-quadro e gli stessi imprenditori privati non sanno cosa fare, così come non sanno come comportarsi gli enti locali. La disarticolazione della preesistente legislazione è tale ed è così anacronistica che anche chi voglia intervenire e investire nel settore non sa assolutamente come comportarsi. D'altra parte ci sono milioni di persone che hanno bisogno di servizi più qualificanti e nel complesso il settore ha bisogno di competere a livello internazionale.

Certo, approvare un provvedimento di questa portata in modo affrettato, al termine della legislatura, può destare qualche preoccupazione; ma non si può dire che il provvedimento in sé sia affrettato perché sono anni che se ne discute, è già stato esaminato dall'altro ramo del Parlamento e nel merito è stato verificato, approfondito e perfezionati i vari punti. Si è cioè proceduto ad una verifica con le regioni, dalle quali abbiamo avuto lo assenso; è stato verificato con le associazioni degli operatori turistici e con i sindacati e c'è stato un assenso anche da parte delle forze sociali.

Lasciare decadere un provvedimento di questo tipo e perdere altri anni vuol dire paralizzare l'insieme degli interventi che devono essere urgentemente assicurati. Da questo punto di vista, pur come ho detto all'inizio comprendendo alcune osservazioni di carattere politico e generale avanzate dall'onorevole Corleone, anche se come rappresentante di un gruppo di opposizione sento il bisogno di dire ad

un altro rappresentante di partito di opposizione che occorre valutare e riflettere bene, se non vogliamo assumerci gravi responsabilità. Non è infatti rimandando il problema al nuovo Parlamento e quindi a tempo indeterminato la soluzione del problema che faremmo una cosa utile; di fatto prenderemmo soltanto impossibile quell'altra attività legislativa che deve intervenire successivamente, cioè quella regionale.

Nel merito del provvedimento, devo dire che avremmo preferito due disegni di legge distinti, uno di normativa-quadro generale ed una specifica relativa ai finanziamenti, perché si tratta di legislazione ordinaria. Questo avrebbe concorso a rendere più chiara l'intera manovra legislativa che noi apprestiamo a compiere. Avremmo altresì preferito che lo stanziamento fosse più adeguato, perché gli obiettivi che con questa legge si cercano di raggiungere sono molto ambiziosi e comportano uno sforzo enorme dal punto di vista finanziario: 300 miliardi non serviranno ad altro che a mettere in moto qualche primo processo, a stimolare qualche attesa, anche se alcune di esse andranno deluse.

Faccio queste osservazioni perché rimangano a memoria per chi dovrà operare nella prossima legislatura e possa fare in modo di consolidare le disponibilità finanziaria altrimenti anche quest'importante legge, che mette in moto processi abbastanza rilevanti, rischia di rimanere un libro dei sogni.

Nel complesso quindi la normativa deve essere valutata in modo positivo e convince del tutto salvo una riserva che voglio manifestare, pur confermando il voto favorevole al provvedimento. Mi riferisco al fatto che all'articolo 6 si è inserita tra le strutture ricettive anche la affittspecie della casa privata; abbiamo il timore che in tal modo i proprietari di case private potrebbero attingere ai finanziamenti pubblici e poi si potrebbe vedere una distorsione del criterio se questa dizione venisse intesa nel senso che la seconda casa possa essere considerata come una struttura produttiva dal punto di vista turistico, in tal modo favorendo una prolifera-

zione del fenomeno che già al momento ha assunto dimensioni abnormi e che di fatto porterebbe ad una variante nella destinazione degli insediamenti turistici produttivi; se non sbaglio le seconde case sono circa 4 milioni e 300 mila e quindi se il fenomeno prendesse piede potrebbero determinarsi conseguenze gravi dal punto di vista del degrado territoriale. Dal punto di vista giuridico il fatto è estremamente delicato perché di fatto si verrebbe a toccare la normativa sul vincolo di destinazione cui sono sottoposte le strutture ricettive, anche se le regioni devono stabilire le norme di vincolo ed eventualmente svincolare quelle strutture che vedono venir meno la convenienza economica. Con la norma ci apprestiamo ad approvare dobbiamo forse mettere vincoli di destinazione anche alla seconda casa? In effetti mi sembra che non sia un problema di poco conto e poi possiamo considerare la seconda casa alla stregua di un albergo, che esercita la propria attività in base ad una licenza pubblica ed offre un servizio all'utente senza alcuna discriminazione tra gli utenti? In qualsiasi albergo in cui ci siano camere libere l'albergatore non può rifiutarsi di dare ospitalità a chi la richiede ma nella casa privata la cosa è diversa, perché si tratta di un bene affettivo e quindi il proprietario può affittare o meno a seconda del suo desiderio. Come si vede si tratta di una materia molto delicata e complessa che tuttavia non ci sembra sufficiente a cambiare il nostro giudizio di fondo su questo provvedimento, che riteniamo giusto e necessario.

Commetteremmo un grave errore ed una grave colpa nei confronti del paese e degli operatori turistici, nonché degli utenti, non approvandolo. Ricordiamoci bene dell'importanza che riveste il turismo per il nostro paese e per la crescita economica che tutti auspichiamo avvenga.

FRANCESCO SERVELLO. Ritengo che l'atteggiamento del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sia già stato illustrato in sede referente, quando sono state avanzate delle riserve di ordine

generale sul provvedimento e sono state espresse alcune notazioni su particolari aspetti di esso.

Ora ci troviamo di fronte ad una scelta che ritengo di ordine politico perché il provvedimento, così come è stato impostato, e, in un certo senso, definito dal Comitato ristretto, è stato elaborato (nel bene e nel male, nelle parti che condividiamo come in quelle che mettiamo in discussione) con il concorso di tutte le forze politiche e dopo consultazioni di esperti del settore.

Il testo che stiamo discutendo non ci soddisfa compiutamente. Ma qui, caro Corleone, la scelta è obbligatoria perché ci troviamo di fronte ad una ben precisa situazione. Il Senato aveva approvato un determinato testo; noi avremmo potuto, discutendone, apportarvi qualche modifica formale, approvarlo e quindi trasmetterlo al Senato. Viceversa, ci siamo fatti carico, un po' tutti, di alcune indicazioni e proposte che provenivano da varie fonti, ed abbiamo compiuto un certo tipo di lavoro.

Non è vero che vi è stata improvvisazione da parte nostra. L'improvvisazione, se mai, deriva oggi dalla necessità di approvare il provvedimento entro il termine massimo per dare al Senato una possibilità su dieci di approvarlo a sua volta.

Questo testo non è certo un vangelo; anzi — ripeto, noi avanziamo riserve su alcune formulazioni di esso. Si può, pertanto modificare. Ma io mi sono fatto carico, caro Corleone, di leggere i tuoi emendamenti, che mi permetto di definire ostruzionistici poiché tra di essi non vi è una sola proposta che possa indurre la maggioranza e, in questo caso, anche la nostra minoranza ad aderirvi. Dunque, la scelta a questo punto è tua: se, cioè, con la proposizione di tali emendamenti tu vuoi perseguire lo scopo di non far approvare questo provvedimento (della votazione del quale il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale per altro si asterrà) tu devi compiere una scelta di natura politica senza, con questo, addebitare alla Commissione la responsabilità di non avere lavorato su questo testo e di non avere predisposto una serie

di emendamenti che, invece, sono frutto di proposte complesse, di consigli e di consultazioni che si sono avuti da ogni parte.

Non voglio fare del ... patriottismo di Commissione, in questo caso. Voglio soltanto dare atto — avendo partecipato per qualche tempo ai lavori del Comitato ristretto — dell'impegno profuso per molte ore su questa materia. Pertanto considero l'essere giunti oggi, alla fine di questa legislatura, alla conclusione della discussione del provvedimento rappresenti un atto motivato dall'urgenza in relazione all'imminente fine di questa legislatura ma non in relazione allo studio che si è fatto della materia, che può essere stato incompiuto o male compiuto ma che certamente è stato impegnato ed impegnativo.

Prima di entrare nel merito degli articoli gradirei comunque che l'onorevole Corleone ci dicesse se vi sia qualcuno dei suoi emendamenti al quale egli tenga particolarmente.

NELLO BALESTRACCI. Capisco molte delle ragioni che il collega Corleone ha qui avanzato, meno una (lo dico con molta cordialità). Infatti, se è vero che l'*iter* di questo provvedimento è, in questo caso, *in fine volocius*, non credo che questo dipenda né da Corleone, né dalle opposizioni e neanche da tutti coloro i quali hanno lavorato, anche da posizioni di maggioranza, su questo testo.

Certo, se avessimo avuto una prospettiva di lavoro più tranquilla rispetto ai giorni che stiamo vivendo indubbiamente alcuni approfondimenti — visto che eravamo entrati nell'ordine di idee di rivedere con puntualità il testo del Comitato ristretto — avremmo potuto compiere. Non ho dubbio alcuno che, per esempio, rispetto ad alcune osservazioni del collega Faenzi, qualche perplessità (non solo di ordine strettamente turistico) si ponga per quel che involge complessivamente l'utilizzazione delle strutture private (parlo di case), relativamente a tutta la problematica urbanistica ed a quella che attiene all'utilizzazione delle strutture primarie e secondarie del comune, nonché a problemi di carattere pubblico circa la possibilità di un con-

trollo su chi utilizza tali strutture assolutamente private, le quali sfuggono in genere ad un controllo pubblico in quanto non risulta ben chiaro chi sia titolato ad esercitare (anche se è possibile demandare il tutto alla classificazione ed alla organizzazione delle regioni perché introducano conti correttivi in tal senso).

Ivo FAENZI. Ma questo si potrebbe fare anche precisando alcuni criteri e rinviando ad essi.

NELLO BALESTRACCI. Non vi è dubbio, Corleone, che, in questo momento, il provvedimento in discussione assume notevole portata e non interessa solo una parte politica, ma coinvolge una serie di interessi complessi e molteplici. Né vi è alcun dubbio che le regioni lo stanno aspettando con grande interesse, anche per le sollecitazioni che provengono da ogni parte politica rispetto a tutta una serie di leggi regionali che devono essere poi puntualmente attuate per dare corpo ed anima a questo provvedimento nella parte che è tipicamente di competenza delle regioni.

Non entro, per ora, nel merito di alcune questioni. Credo però che anche la dichiarazione resa poc'anzi dal collega Servello (il quale non è mai stato tenero nella sua opposizione a questa tematica) stia a significare che l'interesse supera di gran lunga gli usuali schieramenti politici che si sono determinati su altri provvedimenti. Né va dimenticato che le modifiche al testo in discussione sono state predisposte dal Comitato ristretto con meditata serietà.

Sul resto, devo dire che siamo stati tutti presi di sorpresa da questa decisione che c'è stata, e che è passata sopra le nostre teste. Pregherei di procedere nell'esame di questo provvedimento con la cordialità che ha contraddistinto altre volte i lavori di questa Commissione, che ha trovato modi efficaci per esprimere la propria volontà. Questo non vuol essere il solito, accorato appello di fine legislatura, ma solo un invito a proposito di un testo che è stato lungamente meditato,

affinché in termini politici, e per rispetto che dobbiamo alle istituzioni, possiamo concludere in modo positivo l'esame di una questione che coinvolge una serie di interessi generali estremamente importanti, con riguardo ai problemi di complessiva caduta economica che abbiamo.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, signor ministro, credo di essere stato invitato dai colleghi Servello e Balestracci a dire alcune cose, e perciò le voglio precisare.

Il collega Servello afferma che i miei sono emendamenti ostruzionistici; devo dire che lo sono in paret, ma non tutti: e sembrano ostruzionistici perché sono scheletrici, ma dietro a questo confermo che c'è una visione diversa dell'assetto istituzionale che si vuol dare al paese.

FRANCESCO SERVELLO. Ma questo non emerge.

FRANCESCO CORLEONE. Sfido chiunque a dire se i miei emendamenti, presentati in aula sul provvedimento concernente la finanza locale, fossero ostruzionistici, e non invece pienamente di merito e validissimi: oppure si è visto che fine hanno fatto.

FRANCESCO SERVELLO. Ma noi li abbiamo votati.

FRANCESCO CORLEONE. Dunque alla prova dei fatti è la stessa cosa che gli emendamenti siano giudicati buoni o cattivi, e così si sono fatte passare quelle ignominie che abbiamo visto. Vorrei vedere in questo momento dove sono emendamenti seri: se ci sono, li voterò; può essere che nessuna forza politica li abbia?

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il testo che abbiamo di fronte è il risultato di tutti gli emendamenti suggeriti dai commissari.

FRANCESCO CORLEONE. Nel merito, voglio dire che l'articolo 2 contrabbanda, anche in questa formulazione — che è diversa da quella del Senato —, una visione

di controllo centralistico. Io propongo la soppressione dell'articolo; certo: se avessi tempo di presentare degli emendamenti organici, li presenterei.

FRANCESCO SERVELLO. Non ne dubito.

FRANCESCO CORLEONE. Per quanto riguarda poi il Comitato consultivo, esso mi pare inutile e superfluo, anzi pazzesco. Una cosa del genere non sta in piedi, anche perché tale Comitato secondo me è un elemento di corporativismo, ma non di quello buono, ma di quello di questi ultimi anni. Questo Comitato non ha alcuna competenza. Non parliamo poi di quanto dice all'articolo 4...

FRANCESCO SERVELLO. Il nodo è politico, collega Corleone: se lei spiega la sua posizione, si procederà al voto e può darsi che qualcuno voti pure i suoi emendamenti.

FRANCESCO CORLEONE. Ho presentato degli emendamenti all'articolo 4 perché non sono d'accordo con la previsione dell'ultimo comma, cioè l'estensione dell'imposta di soggiorno anche a località e a comuni diversi da quelli nei quali è attualmente applicata.

Per quanto riguarda l'articolo 10, avrei qualche osservazione da fare su queste associazioni di promozione... di tutte le cose! Abbiamo da poco preso in considerazione la promozione sociale, e adesso già abbiamo il turismo promozionale. Non posso accettare questo articolo 10, che fa veramente a pugni con quanto previsto nell'articolo 9. Qui infatti parliamo di turismo da valorizzare, diciamo che le agenzie di viaggio devono avere il direttore tecnico, la conoscenza tecnica, persone che conoscono almeno due lingue straniere; poi, all'articolo 10, diciamo che se un'associazione è di carattere religioso, sociale, ricreativo, può fare quello che fanno le associazioni di cui all'articolo 9, e quindi può svolgere un'attività imprenditoriale senza vincoli, controlli, e così via.

C'è poi una contraddizione pazzesca tra il primo e secondo comma dell'arti-

colo 10. A parte il fatto che il primo comma si parla di associazioni « senza scopo di lucro »: chissà, allora, perché fanno una certa attività!

Al primo comma si parla di associazioni che operano a livello nazionale, ma poco dopo si parla di sedi periferiche, e addirittura al secondo comma si dice che « le relative modalità di esercizio sono definite con leggi regionali ». Che significa? Ad esempio che la regione stabilisce che l'ARCI opera tutto in Romagna e le ACLI svolgono la loro attività in Trentino? Inoltre, se diamo competenza internazionale a queste associazioni, corriamo anche dei rischi, a proposito di documentazione, eccetera. Prego il relatore di rispondere su questo. Se c'è accettazione di qualcosa di questi emendamenti, possiamo discutere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Anche se ci troviamo in condizioni non ottimali di discussione, ho ascoltato con attenzione quanto detto dagli intervenuti. Ringrazio il collega Corleone, che giustamente ha fatto alcune osservazioni, e lo capisco. Capisco, però, il collega Corleone che appartenendo ad un gruppo con pochi rappresentanti deve sopportare una gran mole di lavoro.

Ringrazio i colleghi Servello, Faenzi, Ferrari Marte, Balestracci e Belussi che hanno potuto testimoniare come dal mese di dicembre — ci riuniamo la prima volta prima della pausa natalizia — abbiamo affrontato il problema più o meno tutte le settimane, fino alla vigilia di Pasqua, quando cioè dovremmo interrompere per la legge di bilancio.

Quindi, quanto è stato detto è vero, ma è vero anche che questo testo ha recepito tutti gli emendamenti presentati e condivisi. Ora, il collega Corleone fa osservazioni, e poiché ritengo che alcune siano degne di attenzione, propongo, come relatore, di tenerle nel dovuto conto, anche in considerazione del fatto che,

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

come ha giustamente sottolineato il collega Faenzi, sono ormai 7 anni che discutiamo di questo testo.

FRANCESCO CORLEONE. E questa è un'aggravante, perché, oltretutto, la politica del Governo in tema di turismo è stata anche antiregionale e la questione è andata a finire davanti alla Corte Costituzionale.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Come Parlamento, ci siamo fatti carico di questo problema. Anzi, l'articolo 8 è stato formulato proprio recependo le sentenze della Corte costituzionale.

Ora, dal momento che non abbiamo molto tempo a disposizione, quale relatore propongo di procedere articolo per articolo. Il collega Corleone ha fatto delle osservazioni e quando saremo in presenza delle medesime cercheremo di approfondirle. Posso dire, sin d'ora, che in via preliminare non sono affatto contrario ad esse, che ho cioè una certa disponibilità e chiedo che il collega Corleone ne abbia altrettanta. D'altro canto, desidero ricordare che la tesi qui recepita è il frutto del lavoro svolto da un comitato che è stato assolutamente paritetico.

In particolare, le osservazioni del collega Corleone si addensano su quattro articoli e, ripeto, sono osservazioni sulle quali, salvo qualche eccezione, si può trovare un punto d'intesa.

Ivo FAENZI. Su quelle questioni specifiche, anche noi ci riserviamo di esprimere la nostra opinione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. All'articolo 1, ad esempio, non ci sono osservazioni. Per quanto mi riguarda invece, l'articolo 2, che a giudizio dell'onorevole Corleone pecca di centralismo, lo invito a rileggere il precedente articolo 3, quello, cioè, che indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono le modalità secondo l'articolo 11 della legge n. 616. Se quel compito fosse demandato solo al ministro, allora sì che l'articolo peccerebbe di centralismo. Invece,

ritengo che questo sia un modo serio di contemperare un'autorità centrale con 21 autorità autonome. Quindi, l'indicare e dire alle regioni di attenersi a quelle indicazioni, a me tutto sembra fuorché centralismo. Per quanto riguarda l'articolo 4, posso essere d'accordo a proposito dei termini « omogeneo » e « rilevante ».

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nel ringraziare il relatore e i colleghi che sono intervenuti, desidero riferire, in relazione alle osservazioni sollevate, alcuni dati di fatto che possono aiutare a conoscere il punto in cui siamo arrivati.

A suo tempo, in passato, nella passata legislatura, era stata presentata una proposta di iniziativa parlamentare e nella presente legislatura una proposta di Governo che era stata giudicata dai parlamentari e dalle regioni legge-regolamento e non legge-quadro. Il provvedimento riprese il suo movimentato iter in relazione all'iniziativa intrapresa di contatti con le regioni, con gli operatori economici, con le forze politiche e sociali per di fatto riscrivere la primissima proposta del Governo. Siamo così giunti all'attuale disegno di legge-quadro che risponde ad una linea di semplificazione e di essenzialità. Su questo testo c'è stata l'adesione di tutte le regioni con le quali ho lavorato facendo ben sei riunioni consecutive al fine di pervenire ad una conclusione unitaria. Naturalmente, ho avuto contatti con gli operatori sindacali, eccetera, e da parte di tutti sono stati espressi consensi sulle linee fondamentali.

Oggi, a conclusione, si era posto il problema se discutere in Commissione il testo del Senato, ai fini di accelerare i tempi, ovvero prendere in esame il lavoro compiuto dal comitato ristretto. Ebbene, non credo di svelare alcun segreto nel dire che molti colleghi, da Servello a Corleone, mi hanno fatto presente che la discussione del testo del Senato avrebbe creato grossissimi imbarazzi perché da parte di questa Commissione c'è



stato un lavoro piuttosto intenso e penetrante. La conclusione alla quale siamo pervenuti è stata quella di affrontare il discorso sul lavoro complessivo svolto dal comitato ristretto.

È stato un lavoro intenso, che ho seguito in tutte le sue fasi, al quale hanno dato il loro contributo tutte le forze politiche e non è senza significato che gli autorevolissimi esponenti dell'opposizione hanno espresso un parere positivo, contribuendo alla realizzazione e definizione di parti importanti del provvedimento anche se alcuni di loro hanno espresso riserve su determinati aspetti del provvedimento.

Questo disegno di legge — in ciò sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Servello — non rientra nel novero dei provvedimenti che possono avere, in qualche modo, un rilievo di carattere elettorale, perché se oggi arriviamo al termine dell'*iter*, lo facciamo dopo un lungo lavoro e il fatto che ci sia stato largo consenso dimostra come tale provvedimento non sia un'iniziativa di un gruppo o di una maggioranza, bensì uno sforzo generale di tutte le forze politiche e sociali.

È in base a queste considerazioni, che approfondiremo nel corso dell'esame degli articoli, che rivolgo un invito a tutti i colleghi affinché approvino il disegno di legge dando un parere positivo.

Condivido le conclusioni a cui è giunto il relatore per quanto riguarda la richiesta avanzata dal collega Corleone, ed anch'io mi dichiaro disponibile ad accogliere con gli aspetti degli emendamenti, che nel corso dell'esame dei singoli articoli, potranno essere ritenuti opportuni come contributi di quella parte politica.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora procedere alla discussione degli articoli.

**NICOLA SANESE, Relatore.** Propongo di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il testo unificato dei progetti di legge elaborato in sede di Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do pertanto lettura dell'articolo 1 del testo unificato redatto dal Comitato ristretto:

## TITOLO I

### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indennizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

**FRANCESCO CORLEONE.** Ritengo di dover esprimere un giudizio complessivamente positivo su tutto questo primo articolo, perché, rispetto al testo precedente, contiene dei miglioramenti e rispetta in maniera equilibrata quelle che sono state integrate come le finalità della legge.

Ho invece una perplessità per quanto riguarda l'ultimo comma, dove si fa riferimento agli articoli 2 e 3 della legge. Non ritengo infatti che sia accettabile questa dizione perché si tratta di funzioni

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

ed indirizzo di coordinamento, che, nell'ambito di una materia così importante quale la programmazione economica, non dovrebbero essere previste. Questa è già una cosa su cui posso formulare un emendamento. Tuttavia questo quarto comma va assolutamente riveduto. Ovviamente, per la fretta, presento un emendamento soppressivo del quarto comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma dell'articolo 1.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. Questo problema è stato affrontato. Inoltre, il senatore Modica non si è espresso, sulla riforma degli enti locali, nel senso indicato or ora dall'onorevole Corleone.

Questo testo dà operatività ai commi precedenti, cioè rende possibile l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento da parte del Governo. Se mai, l'osservazione potrebbe essere quella di aggiungere la parola « anche » dopo la parola « avvalendosi ».

Pertanto invito l'onorevole Corleone a ritirare il suo emendamento soppressivo del quarto comma, e suggerisco di aggiungere, dopo la parola « avvalendosi », la parola « anche ».

Ivo FAENZI. Mi sembra che l'attuale formulazione sia molto più regionalistica di quella che risulterebbe dopo la proposta testé avanzata dal relatore. Infatti, siccome le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono riservate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il Governo procede autonomamente anche attraverso propri organismi.

FRANCESCO CORLEONE. Il coordinamento posso capirlo; ma l'indirizzo è vitale?

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La dizione è tale e quale quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616

del 1977. Desidero precisare che tale dizione aveva trovato il Governo contrario perché limitava delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Governo, che sono irrinunciabili. Poi, invece, il Governo l'ha accettata dopo un confronto con le forze politiche e le regioni ritenendo giusto che l'indirizzo ed il coordinamento da parte del Governo fossero il frutto di una collaborazione e di un rapporto con le regioni e con le forze operanti nel settore turistico. Pertanto ritengo che l'ultimo comma dell'articolo sia il « marchio » più preciso dello spirito regionalistico del provvedimento.

Inoltre desidero ricordare come le motivazioni addotte dal senatore Modica sul complesso delle proposte del Governo siano state estremamente lusinghiere. Il collega Modica ha, infatti, espresso complessivamente un parere fortemente positivo su alcuni aspetti proprio perché abbiamo accentuato il carattere regionalistico della funzione di indirizzo e di coordinamento.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro il mio emendamento e dichiaro di astenermi dal voto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

*(Comitato di coordinamento per la programmazione turistica).*

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente da lui delegato, che lo presiede; dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le Regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo di finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

L'onorevole Corleone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

*Sopprimere il primo comma dell'articolo 2.*

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.*

*Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. Desidero fare presente all'onorevole Corleone come, al terzo comma di questo articolo, si sia ritenuto di usare la parola « indica » anziché la parola « decide » nella convinzione che questo fosse il modo più serio di mettere insieme poteri diversi confluenti e non concorrenti o contraddittori.

Pertanto, ritenendo che questo articolo rappresenti uno dei punti maggiormente positivi di questo provvedimento, invito l'onorevole Corleone a ritirare i suoi emendamenti.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi associo all'invito rivolto dal relatore all'onorevole Corleone.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Corleone se insiste nella presentazione dei suoi emendamenti.

FRANCESCO CORLEONE. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone interamente soppressivo dell'articolo 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone soppressivo del primo comma dell'articolo 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone soppressivo del terzo comma dell'articolo 2.

(È respinto).

FRANCESCO CORLEONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. A mio parere, questo articolo è sulla linea della proliferazione di comitati di coordinamento fra Governo e regioni e non su quella della ricerca di momenti unitari per l'esame di tutte le politiche economiche riguardanti le regioni. Per questa semplicissima ragione voterò contro questo articolo.

Ivo FAENZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ivo FAENZI. Il gruppo comunista conviene, in parte, con l'onorevole Corleone sull'osservazione che egli ha fatto poc'an-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

zi, secondo cui dovremmo trovare uno strumento unitario di coordinamento fra politica del Governo e politiche delle regioni.

In effetti, però, il comitato che si prevede anticipa, in qualche modo, un'immagine di riordinamento del coordinamento, nel senso che abbiamo previsto, come suoi membri, tanto il Presidente del Consiglio quanto consiglieri delle giunte regionali. E questo è il processo che abbiamo bisogno di sostenere, per giungere all'unità di coordinamento tra il Governo e le regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 3.

(Comitato consultivo).

Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo che lo presiede è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo.

Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

FRANCESCO SERVELLO. Desidero rinnovare una raccomandazione, che avevo già fatto in sede di Comitato ristretto e in sede referente, cioè di ricordare tra i rappresentanti degli imprenditori anche la

dirigenza alberghiera, attraverso i rappresentanti di categoria che il ministro dovrà prendere in considerazione.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Certo: è la più grossa rappresentanza del sistema turistico, e sarebbe singolare che venisse esclusa.

FRANCESCO SERVELLO. Non sono d'accordo sulla soppressione delle parole: « maggiormente rappresentative ».

Ivo FAENZI. Secondo me questa formulazione potrebbe invece anche scomparire, perché sarebbe più garantista parlare di una rappresentanza più ampia. L'espressione: « maggiormente rappresentative » sappiamo che apre un faticoso contenzioso, cui prendono parte in prima persona le associazioni, che litigano per la rappresentatività. Al contrario, bisogna prendere in considerazione la più ampia presenza di chi lavora nel settore.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Prego l'onorevole Corleone di ritirare il suo emendamento.

FRANCESCO CORLEONE. Ritiro il mio emendamento, e preannuncio la mia intenzione di presentare al riguardo un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

(Organizzazione turistica regionale).

Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla co-

stituzione di « Aziende di promozione turistica » (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambienti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli Enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni Pro-loco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle « Pro-loco » sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli Enti disciolti a tutto il 31 dicembre 1983 ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

I ministri competenti prenderanno i provvedimenti necessari per estendere la imposta di soggiorno anche a località e a comuni diversi da quelli nei quali è attualmente applicata, ampliandone l'applicazione a tutte le strutture ricettive di cui al successivo articolo 6.

L'onorevole Corleone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire la parola: rilevanti, con la parola: omogenei.*

*Sopprimere il terzo comma.*

*Sopprimere l'ultimo comma.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. La dizione: « rilevanti » è sembrata più opportuna per non costituire aziende comune per comune; « omogenei » non è termine economicamente e socialmente rilevante. Il termine da noi previsto consente una migliore individuazione, secondo lo spirito della legge di cui ho detto prima. Sono quindi contrario a questo emendamento. Il relatore, è altresì, contrario all'emendamento soppressivo del terzo comma. È favorevole invece all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Corleone, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone, soppressivo del terzo comma, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone, soppressivo dell'ultimo comma, favorevoli relatore e Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 5 e 6, non sono stati presentati emendamenti, li por-

rò direttamente in votazione nel testo del Comitato ristretto dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Imprese turistiche).

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

c) non deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

(E approvato).

ART. 6.

(Strutture ricettive).

Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli eser-

cizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore ai 3 mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

(Classificazione delle strutture ricettive).

Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da cinque, quattro, tre, due o una stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a 7 stanze;

almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistiche, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva « lusso » quando siano in possesso degli *standard* tipici degli esercizi di classe internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva « A » (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio e del villaggio turistico.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materie di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive, indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il comma di cui l'onorevole Corleone chiede la soppressione è quello riguardante i requisiti minimi degli alberghi ai fini della loro classificazione. Devo dire che detti requisiti sono stati espressamente richiesti dalle regioni in alcune delle quali la struttura recettiva è assolutamente inadeguata. Questo comma potrebbe anche essere soppresso, ma ritengo che il suo mantenimento servirebbe da indicazione alle regioni per i motivi espressi.

Ivo FAENZI. Se non specificassimo quei requisiti minimi, potremmo trovare alberghi con trenta stanze e con un servizio igienico!

FERRARI MARTE. Desidererei un chiarimento in ordine a certe strutture che svolgono attività che possono essere collegate alle associazioni senza fini di lucro. In che modo, queste aziende possono continuare a svolgere il loro lavoro se vengono escluse dalla classificazione?

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Ferrari, le strutture recettive di cui ci occupiamo sono quelle di carattere economico e sociale.

Ivo FAENZI. Abbiamo approvato l'articolo 6, al cui ultimo comma si afferma che in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate all'attività turistica. È chiaro quindi che, in situazioni diverse, le re-

gioni possono dettare criteri per la classificazione delle strutture ricettive sempre tenendo conto delle esigenze locali. Ad esempio, per l'Anno Santo, la regione Lazio dovrà dare una risposta adeguata alla massa turistica di cui si presuppone l'arrivo.

MARTE FERRARI. Deve essere chiarito meglio il riferimento alle strutture che gestiscono attività ricettiva senza fine di lucro.

FRANCESCO CORLEONE. In proposito ho delle perplessità perché è vero che in Italia ci sono paesi in cui gli alberghi possono offrire condizioni disagiati, tuttavia bisogna anche rendersi conto che non si può arrivare ad una forzatura eccessiva.

Avevamo deciso che i requisiti minimi per gli alberghi con una stella. Mi sembra strano infatti che se un albergo ha cinque stelle si debba poi dire che deve avere un bagno ogni dieci stanze.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Si tratta del primo requisito che si indica per valutare una struttura.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Un affittacamere, se ha sette stanze, di fatto diventa albergo.

FRANCESCO CORLEONE. Ad Asolo, il Cipriani, solo se ha sei stanze diventa forse affittacamere?

Ivo FAENZI. Forse questa specificazione può essere tolta senza che accada nulla.

MARCELLO ZANFAGNA. Non sono d'accordo con l'onorevole Corleone e ritengo che questa specificazione vada inserita nell'articolo. Le posso assicurare, ad esempio, che in certi paesi di Ischia le strutture ricettive offrono veramente poco e quindi è necessario determinare questi criteri minimi.



VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io sono dell'opinione di lasciare l'articolo così com'è, perché altrimenti potremmo mettere le regioni in grossa difficoltà; sono state proprio queste ultime infatti a chiedere questa specificazione che serve politicamente a resistere a determinate pressioni.

FRANCESCO CORLEONE. Mentre ritengo di dover ritirare il mio emendamento soppressivo del primo comma, insisto perché almeno si dica che gli impianti tecnologici oltre che adeguati devono essere anche qualificati. Presento al riguardo un apposito emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, dopo la parola: adeguati, aggiungere le altre: e qualificati.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone al terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 8.

*(Vincolo di destinazione).*

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni,

con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

*(È approvato).*

#### ART. 9.

*(Agenzie di viaggio e turismo).*

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produ-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

zione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare della autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal Direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere la autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dello articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(È approvato).

NICOLA SANESE, *Relatore*. Chiedo che l'esame dell'articolo 10 venga momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare, su proposta del relatore, l'esame dell'articolo 10.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi articoli del testo del Comitato ristretto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(Attività professionali).

Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone, la pratica dello sci.

È guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori il portatore alpino può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre alla esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo

e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

Spetta altresì alle leggi regionali disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore di soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

(È approvato).

#### ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

alberghi di lusso in possesso di *standard* di classe internazionale: cinque stelle lusso;

alberghi di lusso: cinque stelle;  
alberghi di prima categoria: quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;

alberghi di quarta categoria e pensioni di terza e locande: una stella.

Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stesche e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati a gli alberghi di quarta categoria, i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

(È approvato).

## TITOLO II

### ART. 13.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e

Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-1985 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

(È approvato).

### ART. 14.

(Ripartizione dei fondi).

Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: 1/3 in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; 1/3 in base alla superficie del territorio, ed 1/3 in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata di finanziamenti, e procedere alla costituzione dei «fondi per lo sviluppo delle attività turistiche» o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.

(È approvato).

#### ART. 15.

(*Criteri, procedure e controlli*).

Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.

A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al Comitato di coordinamento per la politica turistica di cui all'articolo 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

#### ART. 16.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FRANCESCO CORLEONE. Vorrei che il Governo fornisse qualche chiarimento per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nella prima stesura vi era uno stanziamento a partire dal 1981-1982. Ora questo viene superato, e perciò si deve modificare per evitare che manchi la copertura fino al 1985.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 16 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto.

#### ART. 10.

(*Associazioni senza scopo di lucro*).

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconoscimento a carattere turistico promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente ed esclusivamente per i propri associati le attività di cui all'articolo 9 nelle sedi centrali e periferiche ove le associazioni medesime operano.

Le relative modalità di esercizio sono definite con leggi regionali che fissano i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma pre-

cedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

L'onorevole Corleone ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 10.*

*Al primo comma, sopprimere la parola: « religiose ».*

*Al primo comma, sopprimere le parole: « con riconoscimento a carattere turistico promozionale ».*

*Al primo comma, sostituire le parole: « le attività di cui all'articolo 9 nelle sedi centrali e periferiche ove le associazioni medesime operano », con le altre: « attività di escursioni e viaggi di carattere culturale ».*

*Sopprimere il secondo comma.*

NICOLA SANESE, *Relatore*. Mi pare che questi emendamenti si condensino sulla questione della *ratio* che mira a dare un minimo punto di riferimento, in una legge-quadro, alle associazioni senza scopo di lucro. Il problema, infatti, è di dire a queste associazioni assistenza senza tuttavia limitarne eccessivamente lo spazio di azione, ma anche senza andare ad invadere lo spazio proprio dell'imprenditoria, che è quello indicato nel precedente articolo 9.

FRANCESCO CORLEONE. Preannuncio sin d'ora la richiesta di votazione a scrutinio segreto dei miei emendamenti.

Ivo FAENZI. Vorrei fare rilevare che attualmente vi sono alcune associazioni nazionali riconosciute con una legge dello Stato la quale indica gli ambiti di attività che tali associazioni possono svolgere in campo ricreativo, sportivo, culturale e di promozione turistica. In effetti già oggi queste associazioni coprono gli spazi di attività previsti dalle leggi sulla

base delle quali sono state riconosciute dallo Stato.

Non credo che possiamo, oggi, approvare una legge-quadro per il turismo che sottragga a queste associazioni, riconosciute dalle leggi dello Stato, le attività che esse svolgono. Pertanto mi sembra che questo articolo si limiti a codificare una realtà già esistente nel nostro paese.

FRANCESCO SERVELLO. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Sanese, ma devo dire che anche se quell'inciso non vi fosse non cambierebbe assolutamente nulla perché, nello spirito della legge, l'articolo 10 può applicarsi solo in conseguenza di attività collegate all'articolo 9, le quali sono attività di carattere turistico.

Pertanto proporrei di sopprimere le parole: « con riconosciuto carattere turistico promozionale ».

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Direi che, ad una più attenta lettura del testo, forse sarebbe utile sopprimere quelle parole proprio per evitare equivoci successivi.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Poiché uno degli emendamenti presentati dall'onorevole Corleone mira appunto a sopprimere le parole: « con riconosciuto carattere turistico promozionale », mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

FRANCESCO CORLEONE. Dunque, questo mio emendamento viene accolto. Gli altri emendamenti, però, devono essere votati a scrutinio segreto.

FRANCESCO SERVELLO. Devo fare notare che le escursioni possono avere carattere culturale, ma possono avere anche carattere dopolavoristico, o di altro tipo; però il carattere culturale di esse non è escluso. Pertanto, mi sembra limitativo associare in maniera specifica il termine « culturale » alle parole « escursioni e viaggi », poiché ogni viaggio è un fatto culturale. Pertanto, Corleone, tale precisazione appare limitativa e riduttiva rispetto all'accezione di cui all'articolo 9.

FRANCESCO CORLEONE. Su questo punto non sono convinto; il problema è che i miei emendamenti sono tutti collegati. In particolare, ho chiesto di sopprimere il secondo comma perché non è possibile, che da una parte si parli di associazioni di carattere nazionale e dall'altra si stabilisca che sono le leggi regionali a definire i requisiti richiesti.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Ma qui si parla delle modalità di esercizio.

FRANCESCO CORLEONE. Con questo articolo 10 ritengo che si continui confusamente in una certa logica, che è quella non del rilievo o della forza dell'associazionismo, ma della tutela di associazioni che hanno questa « coda di paglia », cioè il fatto di attribuire loro di operare senza scopo di lucro, mentre si tratta di attività che, se si fanno, è perché danno un utile, altrimenti non si farebbero. Non vengo dalla montagna o da chissà dove, conosco degli amici e compagni che svolgono questa attività, e lo fanno perché c'è utile.

Secondo me, finché queste cose vengono fatte su un piano concreto, va bene: ci si appoggia ad un'agenzia, e si fanno. Ma se si vuole codificare una certa situazione, si entra in contraddizione con la decisione di voler procedere con rigore. Applichiamo il rigore in altri articoli, e invece qui stabiliamo che vi sono agenzie di viaggio che devono avere una serie di requisiti, ed altre che agiscono semplicemente in questo modo.

Ritengo che ciò sia sbagliato, dal punto di vista dell'interesse dello Stato. Sono d'accordo che, in pratica, questo si faccia, ma non sono dell'opinione che per legge si stabiliscano certi principi; invece ecco la logica di questa Italia: ognuno ritaglia qualcosa, ma in questo modo non si va avanti. Qui c'è una serie di decisioni contraddittorie e inaccettabili.

Avevo proposto di sopprimere tutto lo articolo, il che non cambia niente nella realtà; ma non va bene che noi stabiliamo che associazioni del genere possa-

no essere, a tutti gli effetti, delle agenzie: anche perché qui si parla di associazioni che non sappiamo chi siano e quali siano; inoltre, ci si riferisce ad una narrativa non nazionale, ma regionale. È per questo che, in subordine, avevo proposto di parlare solo di un'attività di viaggi ed escursioni di carattere culturale sul territorio nazionale. In tal modo, non correremmo dei rischi in rapporto ad agenzie di volo, a problemi di valuta, eccetera.

Se risolviamo il problema in questo modo, potrà anche chiedere che l'emendamento volto a sopprimere la parola: « religiose » avvenga per semplice alzata di mano; ma sugli altri emendamenti credo che insisterò sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Ivo FAENZI. Mi sorprendono queste argomentazioni, perché se dovessimo applicare i principi che sono stati ricordati dall'onorevole Corleone, dovremmo decidere di sciogliere queste associazioni. Infatti, ad esse è già consentito l'esercizio di tutta una serie di attività, aprire circoli ricreativi, fornire pasti, vendere bevande ai propri soci, prestare loro tutta una serie di servizi.

Vorrei venire incontro alla proposta dell'onorevole Corleone, e quindi penso che potremmo stabilire che queste associazioni sono autorizzate a svolgere le proprie attività nelle sedi provinciali, comunali e regionali, nel senso che a livello regionale si coordinerà poi questa attività. Però, sarebbero limitazioni non giuste, inaccettabili, contrastanti con i principi della nostra Costituzione. Poiché la nostra volontà è tuttavia quella di varare questo provvedimento di legge, accetteremmo anche delle limitazioni, che sono secondo noi anticostituzionali, antisociali e contrastano con le leggi esistenti e con i diritti che già sono riconosciuti a tali associazioni.

Aggiungo che mi meraviglio del fatto che un'osservazione così puntigliosa venga da un rappresentante del partito radicale, che in altri momenti ha dimostrato grande sensibilità nei confronti di queste oc-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

casioni di vita collettiva, e ora difende gli interessi corporativi di queste associazioni. Sono disponibile ad un compromesso, ma non ad una soluzione che stracci la Carta costituzionale.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Invito il collega Corleone a ricercare assieme una composizione del problema, così come la abbiamo trovata per altri argomenti più impegnativi.

ELIO FONTANA. Il testo del Senato era molto più aperto. Qui si autorizzano solo le associazioni riconosciute.

FRANCESCO CORLEONE. Ma quali sono ?

NICOLA SANESE, *Relatore*. Accogliendo una delle preoccupazioni, forse la principale, potremmo coinvolgere il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2.

Poiché l'onorevole Corleone dice una cosa che in parte può essere vera, il relatore propone, per il secondo comma, la seguente dizione: « Le relative modalità di esercizio sono definite con legge regionale secondo i criteri stabiliti dal comitato di coordinamento per la cooperazione turistica ».

Ivo FAENZI. Si può anche arrivare a questo compromesso, ma in materia turistica la competenza è stata trasferita alle regioni, con l'esclusione degli elementi di indirizzo e di coordinamento. Quindi, tutte le associazioni nazionali hanno rapporti più con le regioni che con la amministrazione centrale dello Stato che titolare della materia non è più.

In sostanza, la formulazione proposta a mio avviso, va bene; in ogni caso, anche quella del relatore mi trova consenziente.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Proponerei la seguente dizione: « Le relative modalità di esercizio, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 della presente legge, sono definite ... ».

FRANCESCO CORLEONE. Questa formulazione non significa niente, a mio avviso.

MARCELLO ZANFAGNA. Sono anch'io dello stesso avviso. Che significa quel « sentite... » ? Le associazioni, per aver un certo carattere giuridico devono avere la licenza di pubblica sicurezza.

NELLO BALESTRACCI. Sì, ma il riconoscimento legale è prioritario. Noi diamo per scontato un riconoscimento giuridico delle associazioni che è dovuto stante la attività che esse svolgono.

MARCELLO ZANFAGNA. Penso alla disgrazia dell'Autosole: se ci si fosse rivolti ad una associazione più responsabile, forse non sarebbe accaduta. Cioè, chi ci garantisce ?

NELLO BALESTRACCI. Quella può essere stata una normale agenzia di viaggi, cioè un'altra cosa dalle associazioni di cui discutiamo.

FRANCESCO CORLEONE. Ho l'impressione che ci stiamo prendendo in giro. È chiaro, infatti, che la gente può viaggiare come vuole. Ad esempio, io potrei tranquillamente affittare un vagone ferroviario a prescindere dal contenuto di questo articolo in discussione, contenuto che è senz'altro poco chiaro.

Credo che potremmo addirittura togliere, al primo comma, le parole « a livello nazionale ». E, poi senza senso parlare di associazioni che operano senza fini di lucro. Dire poi che le associazioni senza fini di lucro, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività direttamente ed esclusivamente per i propri associati è una limitazione che non condivido. Proponerei di togliere la parola: « attività », e non le parole: « le attività ».

Ivo FAENZI. C'è bisogno di una legge per autorizzare quanto tutti hanno diritto a fare in base all'articolo 13 della Costituzione ?



Il problema è che vi sono delle associazioni nate per offrire dei servizi e rispondere a determinate esigenze, le quali concorrono a realizzare alcune strutture; si ha cioè il caso di associazioni che hanno realizzato e gestiscono alberghi e campeggi e se dovesse valere il principio che il collega Corleone afferma ai propri aderenti dovrebbero dire che è necessaria una prenotazione presso l'agenzia privata tale; si creerebbe cioè una mutilazione dell'attività associativa.

Il turismo oggi rappresenta un bisogno culturale e sociale della collettività e allora perché porre ostacoli all'associazionismo in questo campo?

FERRARI MARTE. Vorrei rilevare che quando si dice « senza scopo di lucro », si fa una giusta affermazione perché, almeno stando alla mia esperienza personale, non è vero che in questo campo si ha sempre un guadagno ed anzi spesso si ha una perdita rispetto al contributo ricevuto. Da questo punto di vista, poiché ritengo che ci debba essere la massima certezza della norma, ritengo che l'articolo risponda all'esigenza di collocare tutte quelle attività che non rientrano nell'ambito delle imprese di cui alla legge n. 426 ma che svolgono la loro attività senza fini di lucro, anche gestando ostelli e altre attività.

Propongo quindi che l'articolo 10 venga approvato così come è per non cancellare il valore sostanziale delle associazioni a livello nazionale.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il collega Ferrari ha posto una questione importante: le attività di cui all'articolo 6 possono essere svolte da imprenditori o da associazioni senza scopo di lucro, ma mentre è indicato chiaramente che le attività di cui all'articolo 9 possono essere esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro, in base all'articolo 10, non è indicato in nessuna parte dell'articolato che le strutture ricettive di cui all'articolo 6, qualora siano gestite da tali associazioni, possono essere gestite in base alla normativa di cui all'articolo 10.

La questione va quindi risolta in modo uniforme, anche se nella pratica trova già una soluzione perché l'articolo 6 prevede il censimento di tutte le attività ricettive, gestite con o senza scopo di lucro.

MARTE FERRARI. Oggi mi viene riconosciuto questo diritto in quanto associazione di nuova costituzione; ma chi esisteva già nel passato non ha diritto a nulla? È importante chiarire il punto.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Tutte le associazioni hanno diritto alle stesse condizioni, a prescindere dal momento della loro costituzione.

MARTE FERRARI. Questo è vero per le imprese di cui alla legge n. 426, ma se non si tratta di una impresa, bensì di un'associazione senza fini di lucro, come può rientrare in questa normativa se non vi è l'iscrizione ai sensi della legge n. 426?

NICOLA SANESE, *Relatore*. Ritengo che, per una migliore lettura del testo, si debbano prevedere all'articolo 10 non solo le attività di cui all'articolo 9, ma anche quelle di cui agli articoli 6 e 9 e cioè: « le associazioni sono autorizzate ad esercitare direttamente ed esclusivamente, per i propri associati, le attività di cui all'articolo 6 e all'articolo 9 ».

Ivo FAENZI. All'articolo 6 abbiamo previsto una tipologia ricettiva che risponde a questo problema. Comunque, la formulazione proposta dal relatore mi sembra sia accoglibile.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Abbiamo regolamentato tutte le attività ricettive di cui all'articolo 6. All'articolo 5, abbiamo dato una definizione della titolarità del soggetto che gestisce tali attività (quando, però, è un imprenditore). Tuttavia abbiamo una serie di strutture ricettive le quali in parte sono gestite da soggetti i quali non svolgono attività imprenditoriale nel senso normale del termine, ma lo fanno senza scopo di lucro, cioè a fa-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

vore dei loro associati. Pertanto l'articolo 10 sistemerebbe tutte queste situazioni se venisse formulato nel modo seguente: « Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare direttamente ed esclusivamente per i propri associati le attività di cui all'articolo 6 ed all'articolo 9 della presente legge ».

FRANCESCO CORLEONE. Proporrei di aggiungere, dopo le parole: « sono autorizzate », le parole: « sentito il comitato consultivo ».

NICOLA SANESE, *Relatore*. Questo è detto dopo, a proposito delle modalità, ove è precisato: « sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 ».

MARTE FERRARI. Allora si faccia un altro articolo, poiché non è giusto che nell'articolo 10 si dica che le regioni legiferano...

NICOLA SANESE, *Relatore*. Vi si dice, però, che le modalità di esercizio sono definite con leggi regionali.

Ivo FAENZI. Si potrebbe usare, semplicemente, questa dizione: « Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma precedente ».

NELLO BALESTRACCI. Desidero fare un'osservazione di carattere non formale. Si badi bene che non serve richiamare gli articoli 6 e 9 poiché all'articolo 6 si definiscono le strutture ricettive e non le attività, ed all'articolo 9 si definiscono le agenzie di viaggio e turismo, cioè si definisce un problema di natura e non di attività. Pertanto capisco quello che vuole dire l'onorevole Marte Ferrari perché mentre l'originario articolo 10 si limitava a fare riferimento alle attività escursionistiche, a questo punto sorgono preoccupazioni in ordine alla competitività delle varie associazioni. Pertanto mi pare giusto limi-

tare ai loro soci la possibilità di effettuare gite, ma questo deve essere detto con maggiore precisione poiché non basta fare un generico riferimento all'articolo 9 in cui vi è il tentativo di definire la natura della struttura ricettiva; bisogna sì fornire indicazioni alle regioni perché procedano alla classificazione rispetto a tutte le strutture alberghiere.

NICOLA SANESE, *Relatore*. L'osservazione mi pare giusta. Si può, dunque, usare la seguente dizione: « Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente e direttamente per i propri associati, a gestire le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della presente legge e ad esercitare le attività di cui all'articolo 9 della presente legge ». In questo modo si definiscono meglio le associazioni che possono, per i loro soci, da un lato gestire le attività non in forma imprenditoriale e, dall'altro, organizzare, sempre in forma non imprenditoriale, gite ed escursioni, aggiungendo però, nel comma successivo, che le regioni nel fissare con legge questi criteri devono sentire il comitato di coordinamento per la politica turistica di cui all'articolo 2.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Come ministro ho un problema di equilibrio nei confronti delle categorie e dei vari ambienti. Condivido in sostanza quanto ha detto l'onorevole Marte Ferrari. Tuttavia dobbiamo assolutamente fare riferimento al comitato consultivo e non, invece, alle strutture, perché altrimenti vi potranno essere delle organizzazioni che, con la scusa di fare del turismo sociale, si metteranno a costruire alberghi ed otterranno perciò tutta una serie di agevolazioni.

MARTE FERRARI. Ma dove collochiamo quelle attività che non sono imprenditoriali in base alla legge n. 426? Dove collochiamo, per esempio, le attività delle aziende autonome di soggiorno?

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A mio avviso, il generico riferimento all'articolo 6 mi sembra troppo ampio.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Alcune strutture sono tipiche di queste associazioni e non hanno scopo di lucro. L'osservazione dell'onorevole Ferrari Marte è valida soprattutto se riferita, ad esempio, ai collegi, alle case per ferie o agli ostelli. Cioè, all'articolo 10 dovremmo riferirci non semplicemente all'articolo 6, ma alle strutture gestite. Allora, la dizione che potremmo usare potrebbe essere la seguente: « ... sono autorizzate, esclusivamente e direttamente per i propri associati, a gestire collegi, case per ferie e ostelli ».

Ivo FAENZI. Ciò non mi convince, perché rischieremo di metterci in contrasto con gli operatori che agiscono in quei settori.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Allora, riferiamoci ad una voce generica dicendo, ad esempio: « ... attività turistico-ricettive per i propri associati ».

Ivo FAENZI. Potremmo dire: « Le associazioni che senza scopo di lucro operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate esclusivamente per i propri associati ad esercitare attività turistico e ricreative ».

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con la formulazione dell'onorevole Faenzi.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Anche il relatore concorda con quella formulazione.

NELLO BALESTRACCI. A questo punto, proprio per il tipo di ampliamento proposto, diventa importante specificare anche le modalità.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il secondo comma, potrebbe essere formulato in que-

sto modo: « Le leggi regionali fissano i requisiti per il compimento delle modalità ».

Ivo FAENZI. Meglio sarebbe specificare che trattasi di modalità di esercizio.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Va bene, possiamo anche specificare in tal senso, onorevole Faenzi, e dire, più esattamente: « Le leggi regionali fissano i requisiti minimi e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente ».

Mi riservo comunque di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10, che recepisca le indicazioni e le proposte emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricreative.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi ».

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di ritirare tutti i miei emendamenti ad eccezione di quello tendente a sopprimere al primo comma la parola « religione », il quale diventa un subemendamento allo emendamento del relatore.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Sono contrario a questo subemendamento.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Corleone oppressivo

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

della parola: « religione », contrari il relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Faenzi, Gualandi, Alici, Amarante, Da Prato e Dulbecco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

valutata l'importanza della legge-quadro per il turismo e l'opportunità di procedere tempestivamente all'ammodernamento e alla riqualificazione delle imprese turistico-ricettive, dei servizi turistici, dei centri di vacanza ed al riequilibrio territoriale dei sistemi di ricettività, con particolare riferimento alle aree dell'Italia meridionale e insulare;

ritenendo inadeguato lo stanziamento previsto nella legge rispetto alle esigenze del settore e al ruolo trainante che esso ha anche in relazione alla politica di sviluppo economico e di un riequilibrio della bilancia commerciale e valutaria del paese;

invita il Governo

a garantire al settore turistico un gettito di investimenti corrispondente ai 1.000 miliardi già previsti dal piano triennale, presentato dallo stesso Governo al Parlamento nel 1982.

(0/3820/1/II)

Gli onorevoli Elio Fontana, Marte Ferrari, Corleone, Balestracci, Giovannino Fiori e Faenzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione

con riferimento all'articolo del disegno di legge sulla legge-quadro per il turismo,

impegna il Governo

ad ampliare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 6.

(0/3820/2/II)

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dichiaro di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3820/1/II e di accettare l'ordine del giorno 0/3820/2/II.

Ivo FAENZI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di non insistere per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Faenzi. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

MARTE FERRARI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

Ivo FAENZI. Anche il gruppo comunista voterà a favore, soddisfatto per il risultato raggiunto.

ELIO FONTANA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà anch'esso a favore del progetto di legge.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro che voterò contro il provvedimento.

MARCELLO ZANFAGNA. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione finale del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3820 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamen-

---

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

---

to e la qualificazione dell'offerta turistica » (*Approvato dal Senato*) (3820).

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	26
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Caruso, Ciai Trivelli, Conti, Carbone, Faenzi, Ferrari Marte, Fontana Elio,

Fontana Giovanni, Gava, Gravina, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Saladino, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Serri, Vietti, Zoso.

*Ha dichiarato di astenersi:*

Zanfagna.

**La seduta termina alle 20,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO